

---

**LA RESPONSABILITA' PER DANNO  
DISCIPLINATA DAL NUOVO TESTO  
UNICO AMBIENTALE**

**Risvolti giuridici – Casi pratici**

---

**AVV. MARIO DUSI**

**STUDIO LEGALE IN MILANO E MONACO DI BAVIERA**

*Conegliano, 15 maggio 2007*

---

# I concetti generali del decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152

## PARTE PRIMA

- il tentativo di armonizzare svariate normative italiane ed europee
- l'esclusione delle normative relative ad elettrosmog, rumore, beni culturali del paesaggio, edilizia ed urbanistica
- le problematiche legate alle procedure d'infrazione dell'Unione Europea (del dicembre 2005) ed i decreti ministeriali emanati ma non ritenuti applicabili
- i rischi generali a cui viene esposto l'imprenditore o l'industria con l'applicazione della presente normativa

---

# Finalità della norma

Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

## **Ambito di applicazione**

Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n° 308, le materie seguenti:

- a) Nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- b) Nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
- c) Nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
- d) Nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- e) Nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

**Le norme del codice dell'ambiente non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa mediante modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso contenute (art. 3)**

---

## PARTE SECONDA

- La parte seconda del testo unico ambientale prevede una serie di formalismi, definizioni e verifiche relativamente alla valutazione ambientale strategica nella realizzazione di piani e programmi per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, nonché delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli.
- i piani e i programmi sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede regionale o provinciale
- tutte le opere costruttive od interventi successivi sono invece sottoposte alla valutazione di impatto ambientale (VIA)
- lo studio di impatto ambientale (predisposto a spese del committente) tende a trattare preventivamente l'attività in contraddittorio con la Pubblica Amministrazione e stabilire la valutazione dell'impatto ambientale dell'opera da svolgersi

---

## PARTE TERZA

- Nella parte terza è prevista principalmente un'azione di carattere conoscitivo di programmazione e pianificazione degli interventi volti alla difesa del suolo ed alla tutela delle acque dall'inquinamento nonché alla gestione delle risorse idriche
- in esso rientra la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione e diffusione di dati, nonché l'accertamento le sperimentazioni delle condizioni di rischio e la formazione di carte tematiche del territorio
- l'intero territorio nazionale è ripartito in distretti idrografici (art. 64)
- vengono studiati e sviluppati dei cosiddetti piani di bacino, con i quali la Conferenza Istituzionale Permanente impone alle Regioni di attuare provvedimenti per evitare la desertificazione e/o le inondazioni
- sono previsti programmi triennali con interventi di manutenzione delle opere degli impianti e delle attrezzature nonché l'attività di pulizia idraulica
- è infine svolta una approfondita analisi per la tutela delle acque dall'inquinamento con particolare attenzione alle aree di coltivazione dei mitili, alle acque per il consumo umano, alla tutela quantitativa della risorsa e del risparmio idrico ed alle reti fognarie (costruzione, precisazione e manutenzione)

- 
- l'autorità competente controlla gli scarichi (ordinari e/o di sostanze pericolose) e le sanzioni previste sono le seguenti:

*Sanzioni amministrative:*

- 1) da 3.000 a 30.000 euro qualora lo scarico vengano superati i valori limite di emissione fissati nelle tabelle
- 2) da 6.000 a 60.000 euro per chiunque effettui scarichi di acque reflue o reti fognarie senza l'autorizzazione prevista
- 3) da 1.500 a 15.000 euro per chiunque mantenga uno scarico senza adempiere prescrizioni nel provvedimento di autorizzazione
- 4) da 6.000 a 60.000 euro per chiunque non smaltisca i fanghi come prescritto dalle norme
- 5) da 3.000 a 30.000 euro chiunque effettui riparazioni di sghiaimento, sfangamento di dighe senza rispettare i limiti previsti dalle norme o prima dell'approvazione del progetto di gestione

Infine è punito con la sanzione amministrativa da 600 euro a 6.000 chiunque non osservi le disposizioni relative all'attività e destinazioni delle aree di salvaguardia.

---

---

### *Sanzioni penali:*

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 a 10.000 euro

In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose la pena è l'arresto da tre mesi a tre anni (pena variabile a seconda del tipo di sostanza pericolosa)

Penale di arresto sino a due anni per chi viola prescrizioni relative all'installazione o gestione di controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati dei medesimi

Arresto sino a due anni ed ammenda da 3.000 a 30.000 euro per chiunque nell'effettuare uno scarico di acque industriali superi i valori limite fissati nella tabella del testo unico o in eventuali prescrizioni regionali più severe

---

# PARTE QUARTA

## **Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati**

- Lo scopo di tali norme è quello di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi
- La Pubblica Amministrazione desidera quindi che vengano sviluppate tecnologie pulite (eolico – solare) e quindi la promozione di accordi anche sperimentali con effetti migliorativi sulla pericolosità dei rifiuti. È scopo del recupero dei rifiuti l'utilizzazione dei medesimi come mezzo per produrre energia (a tal fine fondi per le aziende che attuano lo sviluppo di tale attività)
- Definizione di rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto (nell'allegato A) di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z);
  - b) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
  - c) i rifiuti radioattivi;
  - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  - e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
  - f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;
  - g) i materiali esplosivi in disuso;
  - h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

- 
- i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
  - j) materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
  - k) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla parte quarta del presente decreto. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla parte quarta del presente decreto;
  - l) i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera m), finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del d.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.
- 2) Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato
-

---

## **Le terre e rocce da scavo**

Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinata all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti.

- Nuove norme relative al catasto dei rifiuti
- l'obbligo dei registri di carico e scarico
- il divieto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti
- il trasporto dei rifiuti (con i relativi precisi formulari)
- l'albo nazionale dei gestori ambientali

---

## Il sistema sanzionatorio

Abbandono di rifiuti:

- chi abbandona o deposita rifiuti, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, è punito con la sanzione amministrativa da 105 a 620 euro
- chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco a rimuovere rifiuti (non pericolosi) da zone non adibite a discarica è punito con la pena dell'arresto fino a un anno
- chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti senza autorizzazioni è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 (rifiuti non pericolosi) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 a 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi
- chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro (maggiorati se rifiuti pericolosi)

- 
- chiunque deposita temporaneamente rifiuti sanitari e pericolosi è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro
  - chiunque cagiona l'inquinamento del suolo è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro se non provvede alla bonifica di detto sito
  - **chiunque effettua una spedizione di rifiuti senza le previste autorizzazioni, attua traffico illecito di rifiuti: la pena è da 1.500 a 26.000 euro ed arresto fino a due anni**
  - le pene per l'attività organizzata ed illecito traffico di rifiuti sono aumentate fino a sei anni

---

# PARTE QUINTA

## **Inquinamento atmosferico e le emissioni nell'aria**

- Gli impianti termici civili e l'obbligo di denuncia di installazione o modifica
- la denuncia va svolta alla Pubblica Autorità e in mancanza vi è la sanzione pecuniaria da 516 a 2.582 euro (anche in caso di denuncia incompleta)
- anche i combustibili devono essere consentiti tecnicamente
- chi effettua la combustione di sostanze non conformi alle prescrizioni è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 2.058 a 1.032 euro
- è in capo al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio la facoltà di esercitare un'azione civile in sede penale per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e se necessario per l'equivalente patrimoniale

---

# Esempio attuale

- l'esempio delle terre e rocce da scavo in Sicilia
  - sbancamento necessario
    - Riutilizzo
    - autorizzazione del settore Ripartimentale delle Foreste
    - convocazione dei rappresentanti delle aziende
    - interrogatorio di una giornata
    - verbale e comunicazione alla Procura della Repubblica
    - l'obbligo di allontanare la terra
    - costi vari:
      - a) smaltimento rifiuti per circa 20.000 m<sup>2</sup> = 500.000 euro
      - b) consulenti tecnici = 30.000 euro
      - c) difesa legale preventivo in corso di giudizio = circa 50.000 euro
      - d) ulteriori danni economici per ritardo nella produzione e risarcimento del danno al committente
-